MINFTRA - DIPT
Dip trasporti lerrestri e intermodale
DIP-T\_DGSS\_D4

REGISTRO UFFICIALE Prot: 0084127-21/10/2008-USCITA



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot.

## CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. 124 (ai sensi del D.M. 21.06.2004)

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" e successive modifiche ed integrazioni (D.M. 15.10.1996; D.M. 03.06.1998; D.M. 11.06.1999);

VISTO il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 giugno 2004, n. 2367, con il quale sono state ulteriormente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta e sono state recepite le norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che ha introdotto, tra l'altro, lo scorporo dell'ex Ministero delle Infrastrutture e nel Ministero dei Trasporti;

VISTO il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, con il quale è stato approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti, che assegna le competenze relative alla omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per la sicurezza stradale;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.144" che ha istituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI gli artt. 3 e 5 del citato D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, che prevedono che i dispositivi di ritenuta debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica ("omologazione"), rilasciato sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

1

VISTI gli artt. 7 e 8 delle Istruzioni tecniche allegate al D.M. 21 giugno 2004, n. 2367, disciplinanti le procedure per l'omologazione;

VISTA la domanda presentata in data 14.02.05, e successive integrazioni, della Società IMEVA – Industria Meccanica Varricchio S.p.A., con la quale è stata chiesta la conferma dell'omologazione concessa con certificato n. 30 del 06.11.02, ai sensi del D.M. 21.06.04, della barriera stradale di sicurezza di classe H1 destinazione "bordo laterale", in acciaio, denominata IM2001-01;

VISTO il voto n. 161, reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 08.05.08, con il quale è stato espresso parere che la domanda di che trattasi sia meritevole di accoglimento, con le stesse raccomandazioni già contenute nella precedente omologazione;

CONSIDERATO che non sono pervenuti rapporti circa la mancata efficienza e funzionalità della barriera in argomento, né segnalazioni in ordine ad eventuali deficienze rispetto alle caratteristiche previste, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di omologazione;

## DECRETA

1.- E' omologata la barriera di sicurezza per la destinazione "bordo laterale", realizzata in acciaio, denominata "IM2001-01", della Società IMEVA – Industria Meccanica Varricchio S.p.A., con sede in Località Ponte Valentino – Area Industriale Z5 Benevento, caratterizzata dai seguenti parametri prestazionali:

Classe di contenimento: H1
 Livello di severità d'urto: A
 Classe di larghezza operativa: W5

La barriera è realizzata in acciaio con un corrente longitudinale a due onde, direttamente ancorato ai paletti infissi nel terreno.

- 2.- La barriera è omologata in base alle risultanze delle prove di impatto, effettuate presso il Laboratorio L.I.E.R. di Lione (laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO 17025) e i cui risultati sono riportati nei seguenti rapporti:
  - > Prova TB11 n. 502 del 27.04.01, relativa al veicolo leggero;
    - Rapporto n. IME/BSI-24/502 del 26.10.01,
    - Supplemento n. 2 del 16.06.06;
  - > Prova TB42 n. 500 del 26.04.01, relativa al veicolo pesante;
    - ◆ Rapporto n. IME/BSI-21/500 del 26.10.01;
    - ♦ Supplementi n.1 e n. 2 del 13.06.06

La prova con il veicolo leggero ha fatto registrare:

• ASI: 0,8

THIV: 23,3 Km/h

• PHD: 16,5 g

• VCDI: RS0001000

- lunghezza di barriera interessata al contatto 6,6 m
- massima deflessione dinamica pari a 0,55 m
- massima deflessione statica pari a 0,4 m

La prova con il veicolo pesante ha fatto registrare:

- lunghezza di barriera interessata al contatto 20,9 m
- massima deflessione dinamica non misurabile
- massima deflessione statica pari a 1,06 m
- posizione laterale massima del veicolo 1,63 m
- larghezza operativa del sistema 1,63 m

Il terreno di fondazione nel quale la barriera è stata provata corrisponde, secondo la classifica CNR-UNI 10006, fino alla profondità di infissione dei paletti, al tipo A1-a.

Pertanto solo in circostanze di impiego analoghe, il comportamento della barriera sarà quello atteso.

- 3.- La lunghezza minima di funzionamento della barriera è quella risultante dall'installazione in prova, ovvero pari a 80,3 m, esclusi i terminali, e con l'impiego di diagonali nei tre moduli di inizio e fine tratta.
  - Il terminale da adottare dovrà essere realizzato con nastro che termina deviato verso il margine esterno della carreggiata, come indicato nel disegno H1bl200-1/4, e con la prescrizione di degradare in modo lieve al suolo fino ad essere immerso nel terreno, in modo da ridurre il rischio di sormonto da parte dei veicoli.
- 4.- La Società intestataria del certificato di omologazione è vincolata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.2004, a servirsi, per far produrre la barriera omologata, di produttori operanti in regime di qualità, i quali sono responsabili, ai sensi dell'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04, circa la conformità della produzione della barriera in questione alla documentazione di progetto depositata presso questa Direzione Generale ed al prototipo oggetto delle prove di crash eseguite presso il Laboratorio L.I.E.R. di Lione, le cui risultanze sono riportate nei precedenti articoli.
- 5.- La Società intestataria del certificato di omologazione deve rendere identificabile la barriera omologata mediante apposizione della denominazione della barriera, del numero di omologazione e del nome del produttore secondo quanto previsto dall'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04.
- 6.- In sede di attuazione del catalogo delle barriere omologate previsto dall'art. 6 del D.M. 223/92, la società intestataria dovrà altresì fornire a questa Direzione Generale tutti gli elementi tecnici e grafici relativi alla barriera di propria progettazione ai fini del suo inserimento nel catalogo stesso.
- 7.- Il presente certificato è rilasciato in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla Società ed uno viene trattenuto agli atti di questa Direzione.

Roma lì

L

IL DIRETTORE